

REGOLAMENTO SUSSIDI

Il presente regolamento disciplina le condizioni di accesso, le modalità di erogazione nonché l'entità dei sussidi economici previsti dal vigente statuto, da riconoscere ai Soci e ai loro aventi diritto.

ART. 1 - Sussidio "caso morte" ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

1. Nel caso di decesso del socio, il FONDO erogherà agli aventi diritto un contributo economico a titolo di sostegno generico alla famiglia e per le spese funerarie effettivamente sostenute.
2. Tale contributo è determinato, a partire dal 01 gennaio 2027, in euro 7.500,00. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del presente regolamento e la data del 01 gennaio 2027, vigerà un regime transitorio che prevede per l'anno 2025 un sussidio di euro 12.500,00 e per l'anno 2026 un sussidio di euro 10.000,00.
3. Tale contributo sarà erogato anche nel caso di decesso del socio il cui rapporto di lavoro sia cessato, per inabilità totale, nei 12 mesi precedenti il decesso. In tali casi il FONDO erogherà agli aventi diritto il contributo economico di cui all'art.1 pari al 50% di quanto sarebbe spettato al Socio in costanza di rapporto di lavoro.
4. La richiesta di sussidio dovrà pervenire al FONDO, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data del decesso del Socio.
5. L'erogazione delle somme spettanti sarà subordinata al rispetto del predetto termine temporale ed alla regolarità della documentazione a supporto della domanda indicata nell'apposito modello pubblicato sul sito dell'associazione e disponibile anche presso la sede legale del FONDO.
6. In caso di dati mancanti o di insufficiente documentazione, il FONDO potrà richiedere, all'avente diritto, l'integrazione dell'istanza ed in assenza di regolarizzazione, entro il 30 maggio dell'anno successivo alla data del decesso del socio, il diritto al sussidio sarà considerato decaduto. È comunque, in ogni caso, facoltà del FONDO chiedere l'esibizione della documentazione in originale.
7. Tutte le somme di cui al presente regolamento saranno erogate nelle seguenti misure percentuali:
 - a) il 10% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva inferiore ad un anno;
 - b) il 25% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore all'anno ma inferiore a due anni;
 - c) il 50% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai due anni ma inferiore a tre anni;
 - d) il 75% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai tre anni ma inferiore a quattro anni;
 - e) Il 100% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva pari o superiore a quattro anni.

ART. 2 - Sussidio "caso malattia" ai sensi dell'art. 6 dello statuto.

1. Il FONDO erogherà un sussidio in caso di malattia del Socio quando l'assenza dal lavoro, negli ultimi 12 (*dodici*) mesi, si protrae oltre il 180° (*centottantesimo*) giorno.
2. Al Socio spetterà un sussidio di € 15,00 (*quindici*) per ogni giorno di malattia eccedente il 180° (*centottantesimo*) giorno e fino al 540° (*cinquecentoquarantesimo*) giorno incluso.
3. Al socio che, nell'arco dell'intero rapporto associativo pregresso (anche discontinuo), abbia già beneficiato complessivamente del sussidio "caso malattia" per € 3.600,00 è preclusa la possibilità di presentare una nuova richiesta di sussidio anche in presenza delle condizioni indicate al primo comma.
4. Anche le somme di cui al presente articolo saranno erogate nelle seguenti misure percentuali:
 - a) il 10% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva inferiore ad un anno;
 - b) il 25% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore all'anno ma inferiore a due anni;
 - c) il 50% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai due anni ma inferiore a tre anni;
 - d) il 75% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai tre anni ma inferiore a quattro anni;
 - e) Il 100% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva pari o superiore a quattro anni.
5. La richiesta di sussidio caso malattia dovrà pervenire al FONDO, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultima giornata di malattia, certificata, da indennizzare.
6. Resta in capo al Socio l'obbligo di presentare al FONDO la documentazione rilasciata dall'azienda attestante il periodo di assenza per malattia.

ART. 3 - Sussidio per "spese sanitarie, viaggio e pernottamento", ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

1. Il FONDO erogherà un sussidio nel caso in cui il socio o un suo avente diritto sia sottoposto a un intervento chirurgico o ad un trattamento sanitario di particolare importanza.
2. L'ammontare del sussidio da erogare potrà essere al massimo pari al 50% delle sole spese, effettivamente sostenute e documentate dal socio, con esclusione delle spese accessorie. L'importo massimo del un contributo è di €. 1.000,00 (*mille*) e, comunque, non potrà mai eccedere, nell'arco dell'intero rapporto associativo (anche discontinuo), l'importo massima di € 5.000,00 (*cinquemila*). Al socio che ha raggiunto l'anzidetto massimale sarà, pertanto, preclusa la possibilità di accedere ad una ulteriore richiesta di sussidio per spese sanitarie anche in presenza delle condizioni indicate al primo comma. In caso di nuova richiesta di contributo che determinerebbe il superamento del limite di 5.000,00 euro, la stessa potrà essere riconosciuta limitatamente all'importo mancante al raggiungimento di detto massimale. Il FONDO monitorerà l'ammontare delle somme corrisposte ai Soci a titolo di sussidio per spese sanitarie ai fini della verifica del raggiungimento del limite massimo.
3. Anche le somme di cui al presente di cui al presente articolo saranno erogate nelle seguenti misure percentuali:
 - a) il 10% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva inferiore ad un anno;

- b) il 25% in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore all'anno ma inferiore a due anni;
 - c) il 50% % in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai due anni ma inferiore a tre anni;
 - d) il 75% % in presenza dell'ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai tre anni ma inferiore a quattro anni;
 - e) Il 100% % in presenza dell'ultima per anzianità pari o superiore a quattro anni.
4. Il sussidio verrà erogato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del FONDO previa valutazione della documentazione presentata dal Socio.
 5. La richiesta di sussidio dovrà pervenire al FONDO, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data riportata sui documenti da rimborsare. Pertanto sarà cura del socio allegare alla richiesta di sussidio tutte le spese sanitarie sostenute nell'anno solare precedente. Non saranno ammesse le richieste di sussidio riferite a spese sanitarie sostenute in data antecedente i 12 mesi dalla data riportata sui documenti da rimborsare.
 6. Il FONDO si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione a supporto dell'effettivo pagamento delle spese sanitarie oggetto di sussidio.
 7. Saranno oggetto di sussidio esclusivamente le spese sanitarie e **non rimborsate** al socio da parte di terzi. Resta in capo al socio la responsabilità relativa ad eventuali dichiarazioni mendaci o fraudolente a danno del patrimonio FONDO.
 8. Il FONDO si riserva di adottare ogni misura idonea necessaria ad accertare, anche successivamente all'erogazione del sussidio, la legittimità della richiesta e, in caso di contestazione, di adire alle vie giudiziarie per il recupero delle somme indebitamente riscosse oltre agli oneri ed agli interessi di legge.

ART. 4 – Definizione di aventi diritto

1. Sono considerati aventi diritto del Socio:
 - a) il coniuge non separato legalmente;
 - b) la persona dello stesso sesso con cui il Socio ha costituito un'unione civile riconosciuta dallo Stato italiano;
 - c) il convivente di fatto riconosciuto dallo Stato italiano;
 - d) i figli e i minori affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, limitatamente alla durata dell'affidamento;
 - e) i genitori e/o fratelli del Socio in assenza di affini e discendenti diretti;
 - f) i figli del solo coniuge, unito civilmente o convivente di fatto del Socio
2. Il convivente di fatto di cui alla lettera f) deve trasmettere al FONDO l'attestato di "famiglia anagrafica" basata su vincolo affettivo di coppia non vincolato da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, rilasciato dal Comune di residenza, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

ART. 5 – Sospensione pagamento sussidi

3. In caso di mancato e/o inesatto versamento dei contributi dovuti, il FONDO si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei sussidi a favore dei Soci morosi.
4. In caso di decesso del Socio moroso, agli aventi diritto non spetta alcun sussidio. Agli aventi diritto non è riconosciuta la possibilità di sanare la morosità del socio defunto.

ART. 6 – Comunicazione dei dati

5. Il Socio, per poter godere del diritto ai sussidi e ai servizi in favore dei propri aventi diritto, all'atto dell'iscrizione al FONDO deve comunicare il proprio stato di famiglia e la propria residenza.
6. Tutte le variazioni intervenute nel corso della vita associativa dovranno essere comunicate al FONDO nelle modalità e nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.
7. Il FONDO si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento al Socio, l'esibizione della propria certificazione anagrafica.
8. Se il Socio omette la comunicazione di cui ai commi precedenti, il FONDO non potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancato recapito di qualsiasi comunicazione relativa al rapporto associativo e di ogni eventuale interruzione delle attività sociali in favore del Socio e dei suoi aventi diritto.